

N. 00327/2009 REG.SEN.

N. 01213/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2008, proposto da:
ALESSIO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Giaimo, Andrea Vitale, Maurizio
Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso
Siccardi 11 Bis;

contro

il Comune di Trecate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Carla Zucco e prof. Paolo Scaparone, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

Pellegrini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Francesca
Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Torino, corso
V. Emanuele II, 170;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

- della determinazione dirigenziale in data 12 settembre 2008 n. 162/s,
comunicata in data 17 settembre 2008, con la quale il comune di Trecate ha
aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo alla "concessione del servizio di
ristorazione scolastica comunale per gli anni scolastici 2008-09-, 2009-2010 e
2010-2011" alla società Pellegrini S.p.a.;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai
precedenti ed in particolare dei verbali della Commissione di gara in data 7 e 8
agosto 2008, del Bando di gara e del Disciplinare di gara, tutti in parte qua,
nonchè, ove già stipulato, il contratto di appalto tra l'Ente intimato e l'odierna

controinteressata; nonché, ove occorrer possa, del Regolamento del comune di Trecate per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 28 luglio 2003 in parte qua;

e per la conseguente condanna dell'Ente intimato al risarcimento del danno alla Società ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trecate, con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione della Pellegrini S.p.A., con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 844/08 del 24 ottobre 2008;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale notificato il 2 ottobre 2008 e depositato il successivo 6 ottobre, la Alessio spa evidenziava di avere partecipato alla gara per procedura aperta indetta dal Comune di Trecate, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica comunale per gli anni scolastici 2008-2011, con facoltà di rassegnazione per un ulteriore biennio.

Sulla scorta delle disposizioni del bando di gara, che indicavano specifici criteri di attribuzione del punteggio, la società ricorrente ricordava che alla gara partecipavano cinque concorrenti e che, dopo la valutazione delle offerte, essa si era classificata al secondo posto, con conseguente aggiudicazione della gara alla Pellegrini spa.

La Alessio spa, quindi, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione, lamentando quanto segue.

“I. Violazione degli artt. 30 e 84, comma 10, del d.lgs. 163/2006; violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; violazione del principio di par condicio tra i concorrenti”.

Ricordando che la nomina dei Commissari di gara deve avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 d.lgs. n. 163/06, la società ricorrente evidenziava che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte cadeva il 6 agosto 2008 e il giorno successivo già risultava riunita la commissione di gara, oltretutto, da riferimenti letterali nel verbale relativo, già costituita antecedentemente alla stessa data di indizione della gara.

“II. Violazione degli artt. 30 e 84, comma 10, del d.lgs. 163/2006; violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche; violazione dei principi generali in tema di organi collegiali, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.”

Nel verbale della seconda seduta di gara si leggeva che era presente un “Tecnologo-alimentare”, chiamato a far parte della Commissione di gara dal relativo Presidente, in qualità di membro esperto in materia di ristorazione, con delibera n. 141/S del 6 agosto 2008.

Ebbene tale integrazione della commissione di gara appariva alla ricorrente illegittima sotto diversi profili.

In primo luogo, la nomina era stata disposta dal Presidente del Seggio di gara e non dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163/06, e illegittimo era il regolamento comunale per la disciplina dei contratti che la consentiva, comunque impugnato “in parte qua” perché in contrasto con i principi comunitari di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre, se vi era stata necessità di nominare un membro quale “esperto in materia di ristorazione”, ne conseguiva che gli altri componenti della Commissione non erano esperti proprio nell'oggetto di gara, relativo a servizio di ristorazione scolastica, e la Commissione stessa risultava infine formata da un numero di componenti pari, invece che dispari come previsto dall'art. 184 d.lgs. n. 163/2006.

“III. Violazione degli artt. 30 e 84, comma 10, del d.lgs. 163/2006; violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche; violazione dei principi generali in tema di organi collegiali, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.”

Secondo la ricorrente, la Commissione di gara non aveva giudicato come un collegio perfetto in ordine alla valutazione tecnico-discrezionale relativa al progetto tecnico-qualitativo presentato dalle concorrenti, in quanto la relativa attribuzione di punteggio era stata espressa solo dal “membro esperto” sopra ricordato e la Commissione si era limitata a recepire pedissequamente quanto da questa elaborato.

“IV. Violazione dell'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; violazione dell'art. 6 del bando di gara; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, efficienza e buona amministrazione; contraddittorietà intrinseca; difetto di motivazione; violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.”

La stazione appaltante doveva specificare nel bando di gara i criteri di valutazione delle offerte, distinguendo altresì le sub-voci cui attribuire sub-pesi

e sub-punteggi, senza che fosse consentito alla Commissione di gara di introdurre, modificare, sostituire o sopprimere i criteri e sub-criteri indicati nella legge di gara medesima e tale principio risultava rafforzato anche nel "terzo correttivo appalti" in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al momento di proposizione del ricorso.

Nel caso di specie invece risultava che la Commissione di gare aveva introdotto nuovi sub-criteri di valutazione delle offerte, non previsti nella legge di gara. In particolare ciò era avvenuto per la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica contraddistinti ai punti A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 in cui erano state introdotte nuove sottovoci, come specificato in dettaglio.

Inoltre, il risultato della gara era, per tale iniziativa, irrimediabilmente falsato: in riferimento al punto A.7, infatti, "Disponibilità di un centro cottura alternativo da poter utilizzare nel caso di emergenze o guasti al centro abituale", con massimo 5 punti in attribuzione, era stata introdotta la valutazione della "specificazione delle relative caratteristiche". L'impresa aggiudicataria aveva goduto della massima valutazione mentre le altre concorrenti avevano ricevuto una valutazione solo pari a 2 punti e ciò aveva influito nell'aggiudicazione stessa, cui era pervenuta la Pellegrini spa per soli punti 2,4 di differenza in totale sulla ricorrente.

Inoltre, tali integrazioni, se la Commissione di gara non era composta da esperti, come sopra evidenziato, non potevano che essere state introdotte dal membro esterno, in violazione della norma di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 163/06.

"V. Violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche – Violazione dei principi di imparzialità e par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti; violazione di principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti".

La formula matematica elaborata dall'Ente precedente aveva finito per svilire i ribassi più convenienti perché, a fronte di una riduzione del ribasso offerto, il punteggio assegnato è stato proporzionalmente superiore.

Ne era risultato, in concreto, che lo scarto tra il punteggio assegnato per l'offerta economica all'aggiudicataria e quello assegnato alla ricorrente era di soli punti 1,47 – sostanzialmente identico a quello tra la ricorrente e la migliore offerente (Impresa SIR) – nonostante il ribasso di Alessio spa fosse tre volte più conveniente di quello della Pellegrini spa mentre quello della SIR non era nemmeno il doppio di quello della Alessio spa.

Inoltre, se un concorrente avesse espresso un ribasso dello 0%, applicando la formula del bando, avrebbe ottenuto solo 3,65 punti in meno rispetto all'offerta economicamente migliore, facendo così oscillare il punteggio attribuibile per l'offerta economica solo tra il massimo di 52 e il minimo di 48,35. Non risultava quindi una coerenza logica del bando stesso in ordine all'attribuzione del punteggio economico, che ne risultava illegittimamente schiacciato nell'ambito delle modalità di selezione della migliore offerta.

Si costituiva in giudizio il Comune di Trecate, rilevando l'infondatezza del ricorso, come specificato in una prima memoria depositata per la camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare.

Si costituiva in giudizio anche la Pellegrini spa, rilevando anch'essa l'infondatezza del ricorso nonché l'inammissibilità del secondo motivo, perché non suffragato da elementi probatori sull'incompetenza della Commissione di gara, e del quarto motivo, perché tendente a sindacare scelte discrezionali della p.a.

Con l'ordinanza cautelare indicate in epigrafe, questa Sezione, rilevando al sommario esame della fase cautelare elementi di ritenuta fondatezza del ricorso in ordine a quanto dedotto principalmente con il terzo motivo, fissava udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 23 bis l.n. 1034/71.

In prossimità dell'udienza di merito, tutte le parti costituite depositavano memorie ad ulteriore sostegno delle proprie tesi difensive.

All'udienza di merito del 18 dicembre 2008 la causa era trattenuta in decisione e in data 19 dicembre 2008 era depositato il dispositivo della presente sentenza.

DIRITTO

Il Collegio, all'approfondito esame della fase di merito, ritiene di rivedere l'orientamento espresso nell'ordinanza cautelare indicata in epigrafe – peraltro non accompagnata da alcun provvedimento cautelare di sospensione – giungendo a ritenere l'infondatezza del ricorso.

Con il primo motivo, la Alessio spa lamentava che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione di gara erano avvenute precedentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell'art. 84, comma 10, d.lgs. n. 163/06, dato che il termine in questione cadeva il 6 agosto 2008 e la Commissione di gara già si riuniva il giorno successivo, tenendo conto che negli atti di gara risultava il richiamo alla circostanza che questa era stata costituita ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 66/03, ed ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267/2000, con atto del 22 luglio 2007.

In realtà, la fondatezza del motivo è smentita “per tabulas” dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune resistente.

Risulta infatti che la Commissione di gara sia stata costituita con atto prot. 27548 del 7 agosto 2008, depositato in copia agli atti del presente giudizio, quindi in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre risulta, come da specifica attestazione del Segretario Generale del Comune di Trecate del 13 ottobre 2008, che il riferimento nei verbali di gara a diverso atto (in particolare ad atto del 22 luglio 2007) era da intendersi quale mero errore materiale dovuto a refuso di battitura del testo mediante videoscrittura, riferendosi tale provvedimento ad altra procedura di gara, relativa a servizi scolastici integrati per il periodo marzo-giugno 2007 e anno scolastico 2007-08, come in effetti coerentemente deducibile dalla data dello stesso provvedimento.

Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Con esso la società ricorrente lamenta la presenza di un membro esperto, esterno alla Commissione di gara, quindi estraneo all'Amministrazione. Inoltre, la necessità della sua presenza evidenziava la sostanziale mancanza di esperienza

in materia della Commissione originaria, in violazione degli artt. 30¹ e 84 del d.lgs. n. 163/06.

Il Collegio osserva in proposito - pur condividendo l'osservazione delle parti intimiate, secondo cui nel caso di specie si è al cospetto di un servizio riconducibile alla categoria dei servizi di ristorazione, come tali contemplati tra quelli indicati nell'Allegato II B al d.lgs. n. 163/06, per i quali non si applicano le disposizioni del medesimo testo legislativo (se non l'art. 30 ed eventuali altre specificamente previste nella legge di gara), tra cui l'art. 84 richiamato - che comunque la presenza di un esperto chiamato ad integrare la Commissione di gara per profili tecnici, particolari e specifici, è consentita se questo non integra la Commissione medesima ma semplicemente la coadiuva nell'esaminare particolari aspetti tecnici di rilevante peculiarità e importanza, lasciando l'attività valutativa finale al "plenum" dell'organo all'uopo nominato (TAR Piemonte, Sezione I, 9.9.08, n. 1887).

Nel caso di specie, il ricorso all'esperto in questione era stato giustificato, come da documentazione in atti (determinazione dirigenziale n. 141/S del 6 agosto 2008) dalla circostanza per la quale nell'organizzazione del Comune di Trecate non si rilevava la presenza di personale qualificato in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste, atteso che il servizio in affidamento ben richiedeva la valutazione tecnica di un Tecnologo Alimentare iscritto all'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Piemonte e Valle d'Aosta, come avvenuto.

Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicato nella specie in relazione all'art. 6, non integra quindi violazione dei principi comunitari in tema di trasparenza e imparzialità, come lamentato dalla ricorrente, in quanto la Commissione non è integrata dall'esperto ma solo coadiuvata in alcune valutazioni tecniche, come attestato nel caso di specie, in cui risulta che l'esperto in questione ha partecipato solo alla seconda seduta (riservata) di gara di valutazione dell'offerta tecnica e non ha neanche sottoscritto il relativo verbale del 7 agosto 2008, confermando così la sua estraneità all'organo in questione.

Di conseguenza, non integrandosi la Commissione di gara, non è invocabile l'incompetenza del Presidente del seggio di gara alla nomina in luogo della stazione appaltante.

Sotto tale profilo, perciò, non è neanche condivisibile la terza censura della società ricorrente, secondo cui tale membro esperto avrebbe integrato la commissione portandone il numero (pari) a quattro in quanto, come detto, la Commissione non risulta integrata.

In ordine al terzo motivo di ricorso, come anticipato, il Collegio ritiene di rivedere il suo orientamento di cui alla fase cautelare, concludendo per l'infondatezza dello stesso.

L'Alessio spa, infatti, sosteneva che il membro esperto in questione, integrando la Commissione di gara, aveva da solo valutato l'offerta tecnica dei concorrenti (per le voci A2, A3, A5, A6 e A7), con la conseguenza che la Commissione di gara non aveva giudicato quale "collegio perfetto", nel "plenum" della sua composizione, in violazione di un consolidato, contrario, orientamento giurisprudenziale.

In realtà, ad una approfondito esame del verbale di gara del 7 agosto 2008, non risulta che la Commissione di gara abbia deliberato in assenza di "plenum".

demandando al solo Tecnologo Alimentare la valutazione tecnica.

In disparte ogni considerazione, sopra illustrata, in ordine alla estraneità alla Commissione in questione del consulente esterno, il Collegio rileva che nel verbale della seconda seduta (riservata) del 7 agosto 2008 è testualmente scritto che ad essa "...è presente la dott.ssa Valeria Di Siero, Tecnologo-alimentare, chiamata a far parte della Commissione dal Presidente della medesima, in qualità di membro esperto in materia di ristorazione". Al di là di quanto sopra dedotto, per cui l'espressione "chiamata a fare parte della Commissione" appare imprecisa e non corrispondente agli altri atti di gara (in cui nella indicazione dei componenti della Commissione mai appare il consulente esterno) e al ricordato provvedimento n. 141/S di nomina della stessa (chiamata per prestazione professionale per una valutazione tecnica e non per integrare la Commissione di gara), risulta esplicitamente indicato nel verbale che "...la Commissione' procede all'esame dei progetti tecnico-qualitativi..." (in cui si valutavano proprio le voci da A1 a A7)...Quindi 'avvalendosi' del membro esperto... attribuisce il punteggio alle singole voci dei progetti tecnico-qualitativi, così come meglio dettagliato nel prospetto che si allega al presente verbale sotto la lettera 'A'.

L'Allegato A in questione conteneva l'attribuzione di punteggio in relazione alle singole voci e la relativa, sintetica ma esauriente, motivazione.

In calce alla stessa è indicato "come da valutazione allegata del membro esperto, dott.ssa Di Siero (Tecnologo Alimentare)" ma non si rinvencono elementi per dedurre che sia riconducibile alla sola Tecnologa in questione siffatta valutazione.

Infatti, poiché fa fede fino a querela di falso il verbale della Commissione e in questo è chiaramente indicato che "la Commissione", "avvalendosi" (e non facendolo partecipare all'attribuzione dei punti) del membro esperto, "attribuisce il punteggio...così come meglio dettagliato nel prospetto che si allega", ne consegue che, dalla lettura del verbale di gara, è stata la Commissione e solo questa, evidentemente nel suo "plenum" in assenza di elementi probatori contrari, ad attribuire il punteggio, avvalendosi della dr.ssa Di Siero che ha provveduto in un momento contestuale soltanto ad esplicitare tecnicamente le ragioni dell'attribuzione specifica.

Il verbale della seduta in questione risulta sottoscritto dalla Commissione (quali i tre componenti) e non dalla dr.ssa Di Siero, per cui non si deduce alcun elemento che possa far ritenere che quest'ultima abbia valutato autonomamente le offerte tecniche ed attribuito i relativi punteggi prima del giudizio della Commissione, che non risulta che abbia semplicemente e acriticamente recepito le operazioni valutative, come invece dedotto dalla società ricorrente.

Non si comprende, altrimenti, quale sarebbe la funzione del consulente esterno se lo stesso non potesse nemmeno partecipare al momento esplicativo del giudizio, dato che proprio in ragione della sua competenza tecnica è stato chiamato ad affiancare la Commissione, la quale, dal canto suo, è l'unica attributaria del potere di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri selettivi di riferimento.

Infondato è anche il quarto motivo con il quale l'impresa ricorrente ritiene che la Commissione abbia illegittimamente integrato i criteri di valutazione di cui alla legge di gara, introducendo nuove sottovoci e sub-criteri nella valutazione

degli elementi dell'offerta tecnica di cui ai punti A2,A3,A5,A6 e A7.

Sostiene l'Alessio spa, in particolare, che per l'elemento A.2 sarebbero state introdotte quattro "sottovoci", laddove il bando prevedeva l'attribuzione di 8 punti in generale; così per l'elemento A.3 (10 punti nel bando), che risultava scorporato in due "sottovoci", e per gli altri elementi sopra indicati, dando luogo in tal modo a modificazione da parte della Commissione di gara del contenuto degli elementi di valutazione.

In merito il Collegio osserva che – in disparte la considerazione che le norme del "terzo correttivo appalti" non sono applicabili ancora al caso di specie per essere entrate in vigore dopo l'approvazione della legge di gara – in realtà non risultano introdotte modifiche ai criteri di valutazione, con introduzione di nuovi elementi non considerati nella legge di gara, ma che si è dato luogo soltanto ad una specificazione della metodologia di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri propri del bando di gara e relativo capitolato.

Come condivisibilmente osservato dalle difese delle parti intimato, in disparte la considerazione primaria in ordine alla riconducibilità dell'appalto all'Allegato II b sopra ricordato e la conseguente inapplicabilità dell'invocato art. 83 d.lgs. n. 163/06, la Commissione di gara, pur usando una terminologia equivoca, in riferimento alla indicazione di "sub criteri", ha in realtà in sostanza specificato i criteri motivazionali con i quali ha attribuito gli specifici punteggi previsti dal bando di gara in relazione alla valutazione dei diversi aspetti dell'offerta tecnica presentata, dato che lo stesso bando prevedeva che il singolo punteggio fosse da attribuire "...tenendo in considerazione la coerenza della documentazione presentata con quanto previsto nel capitolato speciale", secondo la insufficienza, più o meno grave, o la sufficienza, più o meno buona, dei progetti singolarmente considerati.

Proprio la sostanziale genericità del criterio motivazionale in ordine ai punti da A.1 a A.7 imponeva alla Commissione di gara di introdurre, prima dell'apertura delle offerte, criteri motivazionali in ordine alla valutazione dei singoli elementi considerati.

Prendendo a riferimento l'elemento A.3 (indicato nel bando "Fornitura di piatti, posate e bicchieri in materiale biodegradabile, max punti 10"), non appare contraria ai principi invocati dalla ricorrente l'indicazione dei criteri motivazionali relativi alla "disponibilità di stoviglie in materiale biodegradabile senza o con specificazione delle relative caratteristiche e descrizione tipologica", che non pare introdurre un nuovo sub criterio di valutazione, conformandosi invece con quello del bando. Così pure per gli altri elementi A2,A5,A6 e A7, laddove i singoli elementi di specifica valutazione non escono mai dalla "griglia" di riferimento, sopra ricordata, in merito alla varie gradazioni di insufficienza/sufficienza indicate nel bando ma ne costituiscono applicazione e ulteriore specificazione, nel rispetto del principio generale secondo cui la valutazione espressa in forma meramente numerica è legittima se accompagnata da una sufficiente e completa descrizione dei profili motivazionali che hanno indotto a propendere per la specifica attribuzione di punteggio.

Infondato, infine, è anche il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta lo "schiacciamento" del punteggio relativo alla valutazione del prezzo offerto.

La scelta discrezionale di dare prevalenza all'apporto qualitativo dell'offerta, in una procedura aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa,

soprattutto in un campo delicato come quello della ristorazione scolastica, non appare illogica, irragionevole o contraddittoria (Cons. Stato, Sez. VI, 4.6.06, n. 5100).

Non essendo principale l'elemento relativo al ribasso del prezzo ma avendo scelto la stazione appaltante di privilegiare la qualità del servizio, non si ravvisano le censure della ricorrente, tenuto conto che comunque la formula usata per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica non ha stravolto i valori di riferimento, dando luogo ad una classifica che rispettava le posizioni in successione.

Che la differenza tra un prezzo e un altro non rispondesse ad analoga proporzione tra le offerte tecniche non appare elemento decisivo, considerata appunto la scelta discrezionale di favorire in tale settore l'elemento "qualità" di cui all'offerta tecnica, in considerazione anche della disposizione di cui all'art. 6, comma 3, DPCM 18.11.05 che porta una formula di attribuzione del punteggio coincidente con quella adoperata dal Comune di Trecate.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensar tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1[^] rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Corrales, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO